



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 221/2026

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69870** depositato in data 08.04.2025, proposto da **S. A. (C.F. OMISSIS)**, nato a OMISSIS, elett.te in Palermo, Via Salvatore Spinuzza n.20, presso l'Avv. Antonello Cappellano, da cui è rapp.to e difeso in virtù di procura in atti - pec antonellocappellano@legalmail.it;

CONTRO

- **INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via **Ciro il Grande** n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli Avv. **Tiziana G. Norrito** (Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), **Francesco Gramuglia** (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e **Francesco Velardi** (pec. avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. **Roberto Fantini** del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

- Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza,

Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria - in persona del

legale rapp. te p.t., assistito ex art. 158 c.g.c. dalla Dr.ssa Adele

Volpacchio, dirigente reggente in prima posizione di Staff.

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza pubblica del 23.06.2026, anche a

proposito delle parti presenti e delle conclusioni rassegnate.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il mezzo introduttivo del giudizio, parte ricorrente,

formulata richiesta istruttoria di CTU contabile, ha richiesto a questa

Corte accogliersi le seguenti conclusioni: *"dichiarare e ritenere che il*

ricorrente ha diritto al ricalcolo ed alla riliquidazione del proprio trattamento

pensionistico e per l'effetto condannare parte resistente al pagamento delle

somme dovute e non corrisposte a titolo di pensione privilegiata, stante la

differenza tra le somme spettanti in base alla suddetta riliquidazione e quelle

percepite; con la liquidazione degli arretrati, delle somme accessorie, gli

interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge a far data dal

31.01.2006 fino all'effettivo soddisfo; nonché all'adeguamento del

trattamento pensionistico corrente; condannare parte resistente al

pagamento di spese ed onorari di giudizio, con distrazione in favore del

sottoscritto avvocato antistatario".

II. A suffragio delle superiori conclusioni, parte ricorrente espone

in fatto:

- che, già sovrintendente della Polizia di Stato, è attualmente

titolare di pensione erogata dall'INPS (ex I.N.P.D.AP. n. 11484187) a far data dal 31.03.1996;

- di aver richiesto (il 27.12.1999) il riconoscimento dell'aggravamento delle infermità riconosciutegli dalla competente Commissione medico legale in data 16/06/1997 [id est. 1) Artrosi scapolo omerale sx e spondiloartrosi diffusa e gonoartrosi bil.; 2) Gastroduodenite; 3) Bronchite cronica; 4) Esiti di pregressa frattura collo omero sx e frattura testa V° metatarso sx; 5) Ipertensione arteriosa ben compensata dalla terapia farmacologica];

- che, presentata istanza (il 5.07.1996, acquisita il successivo 21.10.1996) di pensione privilegiata per le patologie giudicate dalla locale CMO come dipendenti da causa di servizio (attraverso il citato verbale 16.06.1997 che lo riteneva, non di meno, idoneo al servizio), il Ministero dell'Interno adottava decreto n.10668/02 di rigetto;

- che l'08.10.2002 il Ministero dell'Interno (Dipartimento pubblica sicurezza) comunicava a lui ed al compartimento Polizia Postale di Palermo di aver interessato - stante il citato processo verbale del 16.06.1997 della CMO ed il parere del CVCS n° 4191/2000 datato 17.06.2002 - la competente CMO affinché espletasse nuovi accertamenti sanitari onde stabilire se ed a quale categoria di pensione fossero ascrivibili gli esiti delle infermità contratte dal dipendente con riferimento alle tabelle annesse alla legge n° 834/81: determinazione amministrativa, questa, legata alla applicazione dell'art. 14 L. n. 9/1980 con riguardo alla istanza di aggravamento da lui presentata il 27.12.1999;

- di aver contestato giudizialmente il decreto n.10668/02 del 16/09/02 innanzi a questa Corte (RG n. 27974 depositato il 18.11.2002), la quale, con sentenza n. 2081/2008, dichiarava la cessazione della materia del contendere, sul presupposto che il ricorrente aveva ricevuto il trattamento richiesto fino al 31.01.2006: data cui egli aveva in effetti limitato la domanda giudiziale;

- che, pur a fronte della sua nota del 25-25/07/2008, egli deve però constatare che, a far data dal 31.01.2006, non gli risultano computati i benefici di legge dovuti in relazione al decreto ministeriale del 8/02/2008 (elenco n. 38) di riconoscimento, a suo vantaggio, della pensione privilegiata a vita;

- di aver quindi richiesto ad INPS, più volte (comunicazioni pec sub 11 e 12 inviate all'INPS) ma sempre infruttuosamente, il ricalcolo della pensione in ragione degli emolumenti spettantigli e, quindi, la riliquidazione delle somme a lui dovute.

III. In data 04.09.2025, si è costituito in atti INPS, instando per il rigetto del ricorso perché inammissibile e comunque in fatto e in diritto e, in via gradata, affinché venga disposto rinvio in attesa delle verifiche amministrative. Sostiene l'Istituto:

- che, dalla consultazione della propria banca dati digitale, l'odierno ricorrente è beneficiario di una pensione privilegiata, con decorrenza dal 31/03/1996, pari a euro 18.258,42 lordi, il cui importo risulta essere per l'anno in corso pari a euro 33.050,54 lordi;

- che esso ha dato riscontro all'Amministrazione di appartenenza circa la richiesta di informazioni ricevuta via pec il

19/06/2025, ricostruendo, all'esito della visualizzazione dei fascicoli cartacei presenti in archivio (plico 46762, contenente il lotto di lavorazione del decreto 9909069 del 21/06/1999; plico 46772, contenente il lotto di lavorazione per applicazione del decreto 12517 del 20/12/2004; plico n. 40372, contenente il conto pensionistico dall'origine del decreto n. 9625632 del 21/09/1996; striscia di lavorazione n. 29 del 17/11/2000 per applicazione del decreto n. 9909069 del 21/06/1999; striscia di lavorazione 3 n. 101 del 10/11/2005 per applicazione del decreto n. 12517 del 20/12/2004; striscia di lavorazione n. 101 del 10/01/2006, per applicazione del decreto n. 4036 del 27/09/2005; striscia di lavorazione n. 39 del 06/03/2009 per applicazione dei decreti n. 655 del 22/01/2008 e n. 656 del 28/01/2008), la posizione del ricorrente;

- che è stato necessario, in conseguenza della superiore istruttoria, richiedere all'amministrazione di appartenenza la trasmissione dei decreti n. 4036/2006, 655/2009 e 656/2009, assenti in archivio. Secondo INPS, in effetti, dai lotti di lavorazione reperiti poteva ritenersi che i decreti di che trattasi fossero stati applicati; non di meno era apparso opportuno, da parte del competente ufficio amministrativo ed al fine averne certezza, confrontare le decorrenze di pensione e gli importi;

- che INPS, nella qualità di ordinatore secondario di spesa, deve in effetti attenersi a quanto disposto mediante decreti datoriali, emessi dall'Amministrazione di appartenenza.

IV. In data 03.09.2025, il ricorrente ha documentato la notificazione

del ricorso e del DFU nei confronti di INPS e del Ministero dell'Interno (cfr. relazione di notificazione) – che, in violazione dell'art. 152 co. 1 lett. b) c.g.c., in relazione al successivo art. 153 co. 1 c.g.c., non viene identificato nell'atto processuale come convenuto – in quest'ultimo caso a mezzo pec (ricevuta di conferma del 24.05.2025) presso l'Avvocatura dello Stato di Palermo.

V. Con ordinanza n. 121/2025, e per le motivazioni ivi indicate, veniva imposto al ricorrente di rinotificare gli atti introduttivi al Ministero dell'Interno, rinviando l'udienza al 10 febbraio 2026 (a sua volta differita all'11.02.2026).

VI. In data 04.02.2026 (ed il successivo 09.02.2026), l'amministrazione centrale ha depositato documentata memoria, instando per la sua estromissione dal giudizio, sul rilievo che l'emissione dei provvedimenti concessivi del trattamento privilegiato rientra nella competenza all'ente previdenziale (art. 2, comma 1 L. n. 335/1995). Nel trasmettere il fascicolo amministrativo, il Ministero descrive come segue i pertinenti provvedimenti da esso adottati:

(i) D.M. n. 4036/2006 del 27/09/2005 (all.1), spedito alla Sede INPS di Palermo per i provvedimenti di competenza in data 20/10/2006, con elenco n. 34, con cui per aggravamento delle patologie già dipendenti e per il riconoscimento di una nuova infermità, è stato conferito l'assegno privilegiato di 6^a categoria per anni quattro rinnovabili, a decorrere dal 01/02/2000 e da durare al 31/01/2004;

(ii) D.M. n. 0655/2009 del 22/01/2008 (all.2) trasmesso alla competente sede INPS il 16/10/2009, elenco n. 22, con cui il

trattamento privilegiato già in godimento dal 01/02/2000 e da durare

al 31/01/2004, è stato rideterminato con i benefici previsti dalla

Legge n. 539/50;

(iii) D.M. n. 0656/2009 del 28/01/2008 (all.3) inviato alla competente

sede INPS in data 16/10/2009, elenco n. 22, con cui il trattamento di

6^a categoria in godimento è stato confermato per rinnovo dalla

scadenza del precedente assegno, dal 01/02/2004 e da durare a vita.

V.1. Puntualizza inoltre il Ministero che, a fronte del ricorso del

Simonelli, esso, con nota del 19.06.2025 (all.4), ha invitato l'INPS di

Palermo a far conoscere le modalità applicative dei provvedimenti

citati, nonché a trasmettere la documentazione utile a rilevare la

correttezza della liquidazione delle differenze spettanti tra il

trattamento ordinario e quello privilegiato. Con successiva nota

ministeriale del 18.12.2025, esso inoltre ha provveduto alla

ritrasmissione dei provvedimenti ritenuti di rilievo.

VII. In data 05.02.2026, INPS ha prodotto sintetica memoria difensiva

integrativa.

VIII. All'udienza dell'11.02.2026, nell'interesse di parte ricorrente,

l'Avvocato Cappellano, constatata la richiesta di parte convenuta di

vedersi accordato un termine per effettuare verifiche amministrativo -

contabili circa la pretesa agitata in ricorso, nonché la segnalata

opportunità di relazionare compiutamente sul proprio operato, non si

opponendo acché l'udienza venisse rinviata anche al fine di

consentirgli di controllare gli esiti della verifica e, quindi, di prendere

informata posizione. INPS, a sua volta, confermava l'opportunità

della verifica, in funzione della quale, alla luce della costituzione dell'amministrazione ministeriale, rappresentava di avere, ora, tutti gli elementi a disposizione. Su tali posizioni, il Decidente assegnava alle parti (ad INPS fino al 15 maggio 2026; al ricorrente fino al 30 maggio 2026; ad INPS, ancora, fino al 05 giugno 2026) termine per depositare note illustrative e per eventualmente modificare la domanda.

IX. Il 12.05.2026, INPS depositava documentata memoria, con cui, richiamata la costituzione del Ministero, ha significato quanto segue: *“il competente Reparto conferma che con lotto 39 del 06.03.2009, sono stati 3 applicati i decreti n.655 del 27.09.2005 e n.656 del 22.01.2008. L'importo in pagamento dal 01.02.2000 pari ad euro 22.256,44 come da prospetto allegato, è dovuto all'applicazione del decreto n.656 la cui somma è già comprensiva di perequazione, calcolata sull'importo indicato nel decreto pari ad euro 21.016,99. Il decreto 4036 è stato applicato con lotto 101 del 10.11.2005 in pagamento su rata 12/2005”*. Ha altresì allegato i decreti 655 e 656 con lavorazione nonché il lotto 101 del 10.11.2005.

Considerato in

DIRITTO

1. In linea con le richieste stragiudiziali del 26.02.2024 e del 24.02.2025 (all. 11 e 12 al ricorso), il Simonelli lamenta in questa sede, in estrema sintesi, che, a far data dal 31.01.2006, sul proprio trattamento pensionistico non siano stati computati i benefici di legge dovuti in relazione al decreto ministeriale del 8/02/2008 (con elenco n. 38) che gli attribuiva il riconoscimento della pensione privilegiata a vita,

rimanendo, per tale ragione, creditore dei ratei di pensione maturati e non corrisposti.

2. Si premette che, con sentenza n. 2081/2008, questa Sezione ha dichiarato - per effetto di una decisione “di merito” - cessata la materia del contendere in relazione ad un precedente ricorso dello stesso ricorrente, avente ad oggetto la contestazione di una determinazione reiettiva formata dal Ministero dell’Interno sulla sua istanza di pensione di privilegio, evidenziando, altresì, che “*dal contenuto della nota dell’INPDAP Pdl (03925) dell’11 gennaio 2005, prodotta a corredo della documentazione del ricorrente, si deduce che è stato riliquidato il trattamento di pensione con attribuzione della pensione privilegiata con effetto dal 31 marzo 1996, data del collocamento in quiescenza del Simonelli, con erogazione in suo favore sugli arretrati (pensione e tredicesima) degli interessi e della rivalutazione monetaria dal 31 marzo 1996 al 31 gennaio 2006*”. Affermazione, quest’ultima, che il ricorrente non solo non consta abbia censurato attraverso atto di appello, ma che, nella sostanza, egli ammette essere corretta nel corpo dell’odierno ricorso introduttivo.

2.1. Ciò chiarito, a seguito della documentata costituzione del Ministero dell’Interno, e, poi, dell’attività di verifica compiuta - con il consenso del ricorrente - da INPS in corso di causa (allorché, cioè, l’Istituto ha potuto riconciliare dati e documenti in proprio possesso con quelli esibiti dall’amministrazione centrale), è stato possibile acclarare, per quanto di più stretto interesse, che, con il lotto 39 del 06.03.2009, è stato applicato da INPS, fra gli altri (oltre, cioè, il decreto

n. 655 del 27.09.2005), anche il decreto ministeriale n. 656 del 22.01.2008. Tale ultimo decreto, in particolare, è quello cui il Sig. Simonelli si riferisce, in seno al ricorso, quando opera riguardo alla nota dell'8/02/2008 del Ministero dell'Interno (doc. 8 della sua produzione) ossia a quella che integra, nello specifico, la nota di trasmissione del decreto. La conclusione emerge dal raffronto fra i contenuti di tale nota con quelli del D.M. n. 0656/2009 del 28/01/2008 (all.3) prodotto in atti dall'Amministrazione ministeriale. L'estratto telematico della pensione attualmente "in pagamento" in favore del ricorrente, datato 30.06.2025 e versato in atti da INPS unitamente alla propria memoria di costituzione, dà conto (vedasi schermata "tipologia della pensione") che la liquidazione dell'assegno pensionistico corrisponde a quello di una "*privilegiata dal 01.02.00, categoria a VITA*", la quale, a sua volta, si fonda sui decreti ministeriali, riguardanti il S. oggetto di rituale "applicazione" (da ultimo, come detto, i nn. 655 e 656). Rispetto a siffatta evidenza documentale scolora la portata, per vero meramente formale, della indicazione contenuta nei tre cedolini di pensione, prodotti dal ricorrente, che operano riferimento alla prestazione come appartenente alla categoria VOCTPS, specie perché, come anticipato, il giudicato formatosi sulla citata sentenza di questa Sezione - in linea con l'estratto telematico oggi versato in atti da INPS - accerta la sopravvenuta erogazione in favore del ricorrente della pensione privilegiata - e, in particolare, degli arretrati (pensione e tredicesima) dovuti - a partire almeno dal 01.02.2000 (secondo la decisione,

precisamente, dal 31 marzo 1996). È quindi verosimile, in altri termini, che i cedolini contengano una sbavatura formale dipendente dall'omesso allineamento dei dati, senza che ciò incoraggi minimamente a concludere nel senso che al ricorrente non sia stata corrisposta la pensione privilegiata nella misura di spettanza.

2.2. Al cospetto del descritto contesto documentale – rispetto al quale non esce chiarito con la perspicuità necessaria perché ed in che termini, come il ricorrente sostiene, *“a far data dal 31.01.2006, sul proprio trattamento pensionistico non siano stati computati i benefici di legge dovuti in relazione al decreto ministeriale del 8/02/2008”* - deve d'altronde precisarsi come l'esito dell'attività di verifica, svolta da INPS, non abbia formato oggetto di alcuna peculiare contestazione da parte del S.né entro il 30 maggio 2026 (termine a lui assegnato con ordinanza a verbale dell'udienza dell'11.02.2026 per depositare note illustrative), né, ancora, in corso di udienza.

3. In definitiva, per quanto fin qui evidenziato, il Decidente ritiene che la domanda vada respinta per non aver il ricorrente provato i fatti costitutivi della domanda, con ciò rimendo inadempiente all'onere imposto a suo carico dall'art. 2967 c.c. (sul modo di atteggiarsi del principio di cui all'art. 2967 c.c. nel giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti, cfr. estensivamente App. Sicilia, sent. n. 85/A/2017, cui si rinvia ex art. 17 dell'all. 2 al d.lgs. 174/2016; questa Sezione, fra le altre, sent. n. 577/2022).

4. Le spese possono essere eccezionalmente compensate fra tutte le parti del giudizio, essendo stato necessaria, in corso di causa, una

verifica di INPS sul proprio operato, da condursi anche sulla documentazione versata in atti dall'amministrazione centrale, per acclararne la legittimità.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,
non definitivamente pronunciando:

- respinge il ricorso;

- compensa le spese fra le parti del giudizio.

Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni per la complessità della controversia.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **23.06.2026**.

Il Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 27 agosto 2026

Pubblicata il 27 agosto 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

